

Corte giust. sent. *Ullens de Schooten* del 15 novembre 2016: la responsabilità extracontrattuale dello Stato per la violazione del diritto UE tra giudizio della Corte di giustizia dell'Unione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo\*

di **Ilaria Rivera**\*

1

1. La pronuncia in commento pone in evidenza la problematica relativa all'insorgenza della responsabilità extracontrattuale dello Stato belga per la lesione dei diritti dei cittadini dovuta alla normativa nazionale e alle pronunce emesse dai giudici interni, tali da comportare la violazione del diritto dell'Unione europea.

La disciplina nazionale che dà origine al caso è l'art. 3, par. 1, r.d. 30 dicembre 1983, n. 143, che prevede le qualifiche professionali richieste ai soggetti chiamati a gestire i laboratori di biologia clinica per ottenere l'apposita autorizzazione dal Ministero della Salute e per beneficiare dell'intervento dell'Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità INAMI.

Prima di esaminare nel dettaglio i passaggi procedurali che hanno portato al rinvio dinnanzi al giudice europeo, è utile rammentare che con la sentenza 9 luglio del 1987, *Commissione/Belgio*, la Corte europea di giustizia ha affermato che ogni Stato, purché rispetti la parità di trattamento, è libero, in mancanza di normativa comunitaria in materia, di disciplinare nel proprio territorio l'attività dei laboratori di biologia clinica. Ha precisato, inoltre, che la legge belga richiamata non vietava a medici o farmacisti cittadini di altri Stati membri di stabilirsi in Belgio e di gestire un laboratorio di analisi cliniche, applicandosi, quindi, in maniera indistinta ai cittadini belgi e a quelli degli altri Stati membri.

Venendo al merito, la questione pregiudiziale deriva dal ricorso proposto dal sig. Ullens de Schooten, che veniva sottoposto a processo penale per aver dissimulato illegalmente la gestione di un laboratorio di analisi mediche, fattispecie vietata ai sensi del suddetto articolo 3 del r.d. n. 143/1983, e veniva condannato alla pena della reclusione e al pagamento di un'ammenda.

A seguito dell'impugnazione ain sede d'appello – con la quale il ricorrente si doleva del fatto che la disciplina interna non trovasse applicazione ai fatti commessi perché entrata in vigore

---

\* Sottoposto a refe raggio.

• Assegnista di ricerca in *Juridical Sciences* – Luiss Guido Carli.

successivamente - la *Cour d'appel de Bruxelles* annullava la sentenza di primo grado, escludendo che la sentenza facesse «in alcun modo riferimento» ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale.

Una volta accertato che i fatti di causa fossero stati commessi dopo l'entrata in vigore della citata disposizione, la *Cour d'appel de Bruxelles* respingeva anche la censura dedotta dal sig. Ullens de Schooten vertente sulla non conformità della normativa interna al diritto dell'Unione europea (in particolare, artt. 43, 49 e 56 CE), rifiutando di proporre rinvio pregiudiziale *ex art. 267* TFUE.

Parimenti, la mancata conformità della norma con il diritto UE veniva esclusa anche dalla *Cour d'appel de Mons* – interpellata dopo il rinvio da parte della *Cour de cassation*, dinnanzi alla quale era giunta la controversia.

Nel frattempo, la Commissione di biologia clinica disponeva la sospensione dell'autorizzazione al laboratorio BIORIM di gestire l'attività di analisi mediche per un periodo di dodici mesi, prorogato poi per altri dodici mesi.

Chiamato a pronunciarsi sul provvedimento amministrativo, il *Conseil d'Etat* belga aveva proposto rinvio al Consiglio costituzionale belga circa la conformità del suddetto art. 3 (nella formulazione antecedente alla modifica *medio tempore* intervenuta) con la Costituzione.

Questi, dopo averne escluso l'incompatibilità, giungeva alla constatazione che i rapporti giuridici del laboratorio BIORIM «si colloca[va]no interamente nell'ambito interno di uno Stato membro» e che quindi il laboratorio non poteva avvalersi degli articoli 43<sup>1</sup>, 49<sup>2</sup> e 56<sup>3</sup> CE (ora, 49, 53 e 56 TFUE).

Parallelamente, il sig. Ullens de Schooten aveva proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo facendo valere la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU («diritto ad un equo processo»), esclusa però dal giudice di Strasburgo.

---

<sup>1</sup> Art. 43, par. 1, CE: «Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro».

<sup>2</sup> Art. 49, par. 1, CE: «Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».

<sup>3</sup> Art. 56, parr. 1 e 2, CE: «Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».

A seguito della decisione del giudice costituzionale belga, il ricorrente aveva adito il Tribunale di primo grado «... per essere tutelato, in primo luogo, da ogni conseguenza finanziaria della condanna pronunciata a suo carico dalla sentenza della *Cour d'appel de Mons* (Corte d'appello di Mons) del 23 novembre 2005, in secondo luogo, da ogni conseguenza di eventuali condanne pronunciate a suo carico su richiesta del laboratorio BIORIM o del suo precedente gestore e, in terzo luogo, da ogni conseguenza di una condanna pronunciata a suo carico nell'ambito delle controversie fiscali», chiedendo, peraltro, al giudice di proporre rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE* circa l'applicazione del diritto dell'Unione europea al caso di specie.

Proposto appello dal sig. Ullens de Schooten avverso la decisione di rigetto del giudice di prime cure, la *Cour d'appel de Bruxelles* aveva sottoposto alla Corte di giustizia questione interpretativa in via pregiudiziale, sostanzialmente volta ad ottenere una pronuncia che chiarisse se «gli articoli 43 CE, 49 CE e 56 CE e la nozione di “situazione puramente interna”, che può limitare l'invocazione di dette disposizioni da parte di un singolo nell'ambito di una controversia dinanzi a un giudice nazionale, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione del diritto europeo in una controversia tra un cittadino belga e lo Stato belga diretta al risarcimento dei danni causati dalla prospettata violazione del diritto dell'Unione».

2. Per inquadrare e definire le fitte trame che compongono la vicenda all'attenzione del giudice europeo, si chiarisce preliminarmente che ciò che costituisce il nucleo del quesito interpretativo sottoposto alla Corte è se gli articoli 43, 49 e 56 CE (ora, 49, 56 e 63 TFUE) siano applicabili ad una situazione “puramente interna”<sup>4</sup>, come quella di specie.

Nel tessuto argomentativo della pronuncia assume importanza la posizione del governo belga, il quale lamenta l'incompetenza dei giudici di Lussemburgo in ragione del fatto che la questione presenta un carattere puramente interno e che non ha, quindi, una portata “transfontaliera”<sup>5</sup>, tale da escludere una violazione del diritto dell'Unione europea<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Ad ogni modo, F. Lajolo Di Cossano, *Un altro caso di discriminazione a rovescio?*, in *Riv.it.dir.pubbl.com.*, 2009, 469, sottolinea che nella giurisprudenza europea la Corte di giustizia ha progressivamente incluso nel campo di applicazione del diritto europeo anche fattispecie con un rilievo comunitario solo potenziale.

<sup>5</sup> In letteratura, cfr. B. Nascimbene, *Le discriminazioni all'inverso: Corte di giustizia e Corte costituzionale a confronto*, in *Dir.Un.eur.*, 2007, 717 ss.; A. Tryfonidou, *Reverse Discrimination in Purely Internal Situations: An Incongruity in a Citizens' Europe*, in *Leg.Iss.Ec.Int.*, 2009, 43 ss.

<sup>6</sup> In senso contrario, F. Micheli, *Diritti fondamentali e incorporation: i diversi percorsi di Stati Uniti e Unione Europea*, in *Osservatorio AIC*, 2017, 23, sottolinea che «... alcune pronunce in tema di cittadinanza

Infatti, nell'esame della fattispecie concreta, emerge che la doglianza del soggetto interessato riguarda esclusivamente l'ambito dello Stato membro, senza inverare una violazione dei parametri europei.

Ad ogni modo, la Corte di Lussemburgo chiarisce che non sono mancati casi<sup>7</sup> in cui sono state dichiarate ricevibili questioni aventi ad oggetto controversie circoscritte all'ambito puramente interno<sup>8</sup> (orientamento inaugurato con Corte cost. sent, 5 dicembre 2000, Guimont<sup>9</sup>, e, più di

---

europea mostrano invece come il diritto dell'Unione sia in grado, in circostanze eccezionali, di raggiungere ...» anche situazioni puramente interne.

<sup>7</sup> Interessanti sono, al riguardo, le conclusioni dell'Avvocato generale Wahl nella causa *Davide Gullotta e Farmacia di Gullotta Davide* (C-497/12) del 12 marzo 2015, il quale evidenzia che «... numerose pronunce della Corte sembrano indicare un maggiore rigore nella valutazione da parte di quest'ultima della sua competenza ai sensi dell'articolo 267 TFUE quando, benché la controversia sia puramente interna, un giudice nazionale chiede che vengano interpretate le disposizioni del Trattato in materia di libertà fondamentali» (p.to 37) e che «... La Corte ha seguito un approccio simile in altri casi, non vertenti sulle libertà fondamentali, ma che, per mancanza di un qualsiasi collegamento con il diritto dell'UE, sono stati considerati meramente interni allo Stato membro interessato» (p.to 41). D'altra parte, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza *Crono Service scarl. e a.* (cause riunite C.419/12 e C.420/12) del 13 febbraio 2014, chiarisce che «Riguardo, più in particolare, all'articolo 49 TFUE, risulta dalla giurisprudenza della Corte che tale disposizione non può essere applicata ad attività le quali non presentino nessun elemento di collegamento con una qualsivoglia situazione prevista dal diritto dell'Unione ed i cui elementi rilevanti rimangano confinati, nel loro insieme, all'interno di un unico Stato membro (v. in tal senso, in particolare, sentenze dell'8 dicembre 1987, *Gauchard*, 20/87, Racc. pag. 4879, punto 12; del 20 aprile 1988, *Bekaert*, 204/87, Racc. pag. 2029, punto 12; del 1° aprile 2008, *Governo della Comunità francese e Governo vallone*, C.212/06, Racc. pag. I.1683, punto 33, nonché del 21 giugno 2012, *Susisalo e a.*, C.84/11, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata)» (p.to 36); tuttavia «... come risulta dalla giurisprudenza susseguente alla citata sentenza *Guimont*, una risposta a questioni vertenti sulle libertà fondamentali del diritto dell'Unione potrebbe essere comunque utile al giudice del rinvio anche in una situazione puramente interna, segnatamente nell'ipotesi in cui il diritto nazionale gli imponesse di riconoscere ad un cittadino nazionale gli stessi diritti di cui, nella stessa situazione, il cittadino di un altro Stato membro beneficerebbe in forza del diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenze del 1° luglio 2010, *Sbarigia*, C.393/08, Racc. pag. I.6333, punto 23, nonché *Susisalo e a.*, cit., punto 20 e la giurisprudenza ivi citata)» (p.to 38).

<sup>8</sup> Sul punto, si vedano, nel ricco dibattito dottrinario, E. Minozzi, *Norme nazionali di rinvio al diritto comunitario per la disciplina di situazioni puramente interne e competenza della Corte di giustizia*, in *Dir.prat.trib.*, 1998, 1091 ss.; E. Cannizzaro, *Esercizio di competenze comunitarie discriminazioni «a rovescio»*, in *Dir.Un.eur.*, 1996, 351 ss.; I. Zoppi, *Le discriminazioni a rovescio*, in *Dir.comm.scam.inter.*, 2006, 795 ss.; A. Arena, *I limiti della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia in presenza di situazioni puramente interne: il caso Sbarigia*, in *Dir.Un.eur.*, 2011, 201 ss., in particolare par. 206, laddove analizza la differenza tra “assenza di transnazionalità materiale” e “assenza di transnazionalità normativa”. Sottolinea, inoltre, l'A. che, sebbene il caso di specie non presenti una portata transnazionale, “... una risposta ai quesiti formulati dal giudice remittente potrebbe risultare utile qualora il diritto nazionale gli imponga di riconoscere ad un cittadino italiano gli stessi diritti di cui godrebbe un cittadino di un altro Stato membro, in base al diritto dell'Unione, nella medesima situazione” (p. 204). Per un'analisi della giurisprudenza europea sull'evoluzione del concetto di “situazione puramente interna” e della sua eventuale individuazione in relazione alle libertà stabilite dai Trattati europei, si veda S. Pelleriti, *Situazioni puramente interne e certezza del diritto*, in *Dir.comm.int.*, 139 ss.

<sup>9</sup> «... In linea di principio, spetta unicamente ai giudici nazionali valutare, tenuto conto della peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto da parte di quest'ultima di una

recente, ribadito con la sentenza 1 giugno 2010, Blanco Pérez), giungendo alla conclusione che, nel caso in questione, «non poteva escludersi che i cittadini stabiliti in altri Stati membri fossero stati o fossero interessati ad avvalersi di siffatte libertà per esercitare attività sul territorio dello Stato membro che ha emanato la normativa nazionale in discussione (...)» (p.to 50).

Peraltro, la Corte sottolinea che «ai singoli lesi è attribuito un diritto al risarcimento, a titolo di siffatta responsabilità, in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire loro diritti, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale diretto tra detta violazione e il danno subito dai soggetti lesi (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a., C 6/90 e C 9/90, EU:C:1991:428, punto 35, e del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C 46/93 e C 48/93, EU:C:1996:79, punti 31 e 51)» (p.to 41).

Alla luce di queste riflessioni la Corte riconduce la possibile configurabilità della responsabilità extracontrattuale dello Stato membro<sup>10</sup> nell'ambito della propria competenza.

Superando, a questo punto, l'apparente preclusione a pronunciarsi nel merito, la Corte europea aggiunge che spetta al giudice del rinvio indicare se la situazione, pur presentando una portata squisitamente interna, presenti un collegamento con le disposizioni del diritto dell'Unione che si ritengono lese, tale da rendere «l'interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia» (p.to 55). La conseguenza pratica di una tale interpretazione è che nella normativa nazionale, allorché gli elementi sono tutti collocati all'interno dello Stato membro, non sono in alcun modo ravvisabili legami diretti ed immediati tra l'oggetto o le circostanze della controversia e il diritto europeo<sup>11</sup>.

---

domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale (v. sentenza 6 giugno 2000, causa C-281/98, Angonese, Racc. pag. I-4139, punto 18)» (p.to 22).

<sup>10</sup> Per una riflessione sulla questione della possibile insorgenza della responsabilità extracontrattuale statale con riguardo all'ordinamento europeo, si veda, di recente, J.H. Huclò, *La responsabilité des Etats membres du fait des violations du droit communautaire comises par les juridictions nationales: un autre regard*, in *Gazet du Palais*, 1/2004, 34-44; F. Ferraro, *La responsabilità risarcitoria degli Stati membri per violazione del diritto comunitario*, Milano, 2008; Id., *Questioni aperte sul tema della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per violazione del diritto comunitario*, in *Dir.Un.eur.*, 1/2007, 55 ss.; R. Bifulco, *Responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea*, in *Dig.disc.pubbl.*, Torino, 2010.

<sup>11</sup> Cfr. F. Montanaro, *Impacto Azul: la Corte afferma la compatibilità della normativa portoghese in materia di gruppi di società con l'articolo 49 TFUE*, in *Dir.comm.int.*, 2013, 1134, chiarisce che «la differenza fra una situazione puramente interna ed una avente una dimensione intracomunitaria risiede essenzialmente nella presenza di un elemento c.d. transfrontaliero, ossia un elemento che renda rilevante una certa fattispecie

La pronuncia esclude la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dello Stato per violazione del diritto UE – che è ravvisabile nel caso in cui questo attribuisce ai singoli diritti direttamente azionabili, sempre che vi sia un nesso di causalità tra l'azione statale e la lesione dei diritti – nella circostanza in cui gli elementi identificativi della vicenda si strutturino nel perimetro statale, non coinvolgendo cittadini di altri Stati<sup>12</sup> o predisponendo normative discriminatorie rispetto a questi ultimi.

Come anticipato, seppur con orientamenti oscillatori<sup>13</sup>, che hanno portato talvolta<sup>14</sup> a ricomprendere nell'alveo del diritto dell'Unione situazioni che hanno una connessione *solo potenziale* con l'ambito europeo, la Corte mantiene la linea di sviluppo secondo la quale

6

---

ai fini dell'esercizio di una delle libertà fondamentali e, di conseguenza, ai fini della costruzione del mercato interno».

<sup>12</sup> Ad ogni modo, è possibile osservare che proprio il perseguimento di un orientamento restrittivo sulla portata del concetto di “situazione puramente interna” potrebbe determinare un vuoto irrinunciabile nel sindacato della Corte di Lussemburgo, rischiando di consentire “discriminazioni a rovescio”, laddove la circoscrizione nell'ambito nazionale della fattispecie non permettere l'applicazione delle disposizioni europee più favorevoli rispetto a quelle di altri Stati (ad es. in materia di tutela dei diritti fondamentali). Per contrastare tali possibili condizioni discriminatorie – osserva A. Arena, *I limiti della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia in presenza di situazioni puramente interne: il caso Sbarigia*, cit., 210 – gli Stati potrebbero ricorrere a due modalità, ossia l'estensione per legge alle fattispecie puramente interne del regime cui sono soggette le situazioni con carattere transnazionale o l'equiparazione in via giudiziale delle diverse fattispecie in ragione dell'applicazione del principio di uguaglianza.

<sup>13</sup> Come evidenzia A. Arena, *I limiti della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia in presenza di situazioni puramente interne: il caso Sbarigia*, cit., 210, la giurisprudenza della Corte di giustizia non sembra essere perfettamente coerente negli approdi ermeneutici. Infatti, sarebbe possibile rinvenire due possibili orientamenti, rispettivamente uno “tradizionale” e l'altro “espansivo” circa la competenza della Corte di Lussemburgo a conoscere di situazioni puramente interne. In particolare, esemplificativo dell'approccio restrittivo che adotta la Corte è il caso *Saunders* (C-175/78) del 28 marzo 1979 della Corte di giustizia; al contrario, si inserisce nel tracciato dell'orientamento espansivo la sentenza *Dassonville* (C-8/74) del 11 luglio 1974. L'A., peraltro, al fine di delimitare la competenza del giudice europeo sulle controversie che difettino di elementi di transnazionalità, richiama il “test della fattispecie transfrontaliera analoga”, concludendo nel senso che sussiste la cognizione del giudice europeo a condizione che le norme europee invocate trovino applicazione in una fattispecie transfrontaliera analoga a quella oggetto della questione principale sottoposta.

<sup>14</sup> In senso analogo, cfr. D. Diverio, *La Corte di giustizia ancora alla prova delle situazioni puramente interne: gli articoli 43 e 49 del Trattato CE sono applicabili agli appalti pubblici di servizi non prioritari*, in *Dir.publ.comp.eur.*, 2008, 435, che ricostruisce la nascita della questione della Corte di giustizia a sindacare le situazioni puramente interne, che è sorta inizialmente in riferimento alla libera circolazione delle merci per addivenire anche alla libertà di circolazione di servizi. Peraltro, l'A. sottolinea che, se si escludono talune eccezioni, «la Corte non ha mai veramente assunto una chiara posizione di merito circa la rilevanza comunitaria di tali particolari situazioni ...». Sul punto, A. Arena, *I limiti della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia in presenza di situazioni puramente interne: la sentenza Sbarigia*, cit., 213, chiarisce che proprio la materia del ricongiungimento familiare risulta strumentale per l'attrazione della questione nella competenza del giudice europeo pur in presenza di “... elementi di transnazionalità materiale molto tenui o artificiosi”.

sarebbe “l’interesse transfrontaliero” a comportare l’attrazione della fattispecie nel proprio giudizio.

Il ragionamento della Corte si muove nella prospettiva di individuare le interazioni tra la normativa interna e quella europea, in considerazione dell’esigenza di assicurare la prevalenza del diritto UE. Non può sottacersi che l’allargamento della competenza della Corte di giustizia anche a situazioni che non presentino elementi di transnazionalità deriva dalla volontà della Corte europea di mantenere un dialogo aperto con i giudici di rinvio<sup>15</sup>, al fine di consentire l’applicazione e, prima ancora, la corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea negli ordinamenti nazionali.

In quest’ottica, potrebbe ragionevolmente osservarsi che la nozione di “situazione puramente interna” pare essere un elemento *duttile* di giudizio cui la Corte europea fa ricorso per conoscere o meno situazioni che possano pregiudicare l’applicazione del diritto europeo e, in questo modo, che potrebbero creare effetti discriminatori nel trattamento tra cittadini europei.

Una volta incardinata la vicenda nel giudicato europeo, ad ogni modo, la Corte di Lussemburgo giunge – come anticipato – ad escludere la sussistenza in capo allo Stato belga di una responsabilità di tipo extracontrattuale per violazione del diritto europeo, non influenzando quest’ultimo sulla definizione della fattispecie.

3. Così delineata la questione nel panorama europeo, sia consentito brevemente un cenno al percorso giurisdizionale che ha portato alla pronuncia della Corte di giustizia e che rileva nelle maglie relazionali tra le Corti sovranazionali, nel quale si è inserito in via incidentale anche il sindacato della Corte di Strasburgo (Corte EDU, sent. *Ullens de Schooten*, del 20 settembre 2011). Quest’ultima, adita dal ricorrente per asserita violazione dell’art. 6 CEDU (“diritto ad equo processo”) per mancato rinvio pregiudiziale da parte della *Cour de Cassation*, in prima battuta, e a seguire del *Conseil d’Etat*, ha negato la violazione del diritto convenzionale, argomentando nel senso di ritenere che il mancato rinvio fosse stato adeguatamente motivato dai giudici interni.

Nella delineata prospettiva globale, è possibile notare che la fattispecie concreta sembra determinare un allineamento tra le due Corti sovranazionali, le quali addiventano ad escludere una qualche rilevanza in sede europea.

---

<sup>15</sup> Cfr. A. Arena, *op.cit.*, 217.

Da una parte, la Corte EDU ha dichiarato la non violazione del diritto CEDU per mancato rinvio pregiudiziale da parte della Corte di cassazione in quanto «it found that the question whether the principle of the primacy of Community law should prevail over that of the authority of res judicata had already been settled by the Court of Justice» (par. 64); analogamente, ha escluso la violazione dell'art. 6 CEDU con riguardo al Consiglio di Stato, sulla base della considerazione che «there was no reasonable doubt as to the inapplicability of Article 86 of the Treaty to the laboratories referred to in Article 3 of Royal Decree no. 143, and that an answer by the Court of Justice as to the interpretation of the other above-mentioned provisions of the Treaty “could not affect the outcome of the present dispute”» (par. 65).

Dall'altra, come ampiamente evidenziato, la Corte di giustizia è giunta a ritenere che la questione interpretativa sollevata non attenga al diritto dell'Unione europea, rientrando interamente nell'ambito nazionale e non comportando un trattamento differenziato tra cittadini belgi e cittadini provenienti da altri Stati UE.

In sostanza, le due Corti sembrano arrivare, seppur con approdi argomentativi diversi (senz'altro dovuti ai diversi parametri normativi invocati), ad una conclusione simile, ossia che il rinvio pregiudiziale non sarebbe sostenuto da *ragioni sufficienti* per delineare una potenziale violazione delle disposizioni europee, nell'un caso (Corte di Strasburgo) giustificando l'operato dei giudici interni e, nell'altro (Corte di giustizia) respingendo l'ipotesi della lesione del diritto UE per la connotazione concreta del caso.

In conclusione, sembra ragionevole in qualche modo affermare che quella che, in linea di principio, avrebbe potuto dar luogo ad una situazione conflittuale nei rapporti dialogici tra giudici sovranazionali, sembra risolversi in una decisione *composita* e, in qualche modo, condivisa.

**Abstract:** Il presente contributo mira a mettere in evidenza come il sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea non trovi applicazione nell'ipotesi in cui la questione pregiudiziale sollevata abbia ad oggetto una situazione puramente interna, tale da escludere la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per la violazione delle disposizioni europee. Inoltre, la pronuncia è significativa perché si inserisce nel dialogo tra Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell'uomo, che sembrano convergere sugli stessi principi di diritto.



**Abstract:** The paper aims to clarify how the European Court of Justice doesn't judge on the cases that are related to an internal situation, and consequently without the non-contractual liability of the Member State for the violation of European law. However, this pronouncement is significant because it is part of the dialogue between the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, that seems to converge to the same juridical principles.

**Parole chiave:** Situazione puramente interna – responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per danni causati all'individuo per violazione del diritto europeo.

**Key-words:** Situation confined in single Member State — Non-contractual liability of a Member State for damage caused to individuals by breaches of EU law.